

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025

108/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI DI REINTEGRAZIONE, IN RELAZIONE ALL'UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALE ISOLATA VENTOTENE, PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75661, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 19 dicembre 2024, prot. Autorità 88520, del 20 dicembre 2024 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio

elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all'erogazione di tale servizio;

- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l'elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna di esse, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell'elenco;
- l'elenco degli impianti essenziali pubblicato da Terna per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 include l'unità isolata Ventotene, nella disponibilità di Enel Produzione;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, come integrata dalla seconda comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative all'unità isolata Ventotene, con riferimento a ciascuno degli anni dal 2016 al 2019;
- i titolari di unità isolate sono tipicamente esposti sotto il profilo finanziario per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi percepiti; con riferimento alle unità isolate in regime di reintegrazione, il riconoscimento di acconti del Corrispettivo consente di limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dal titolare delle stesse.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che Terna riconosca, a Enel Produzione, un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto) per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, con riferimento all'unità isolata Ventotene, precisando che, in sede di determinazione del Corrispettivo, si terrà conto degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire gli importi degli Acconti di cui al precedente alinea in modo da mantenere un adeguato margine di sicurezza per eventuali rettifiche dei Corrispettivi che risultassero necessarie a valle delle verifiche;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 come pari all'80% dell'ammontare che, con la comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha richiesto a titolo di Corrispettivo per il corrispondente anno

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Enel Produzione S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'unità isolata Ventotene, gli acconti del corrispettivo di reintegrazione dei costi per gli anni dal 2016 al 2019 indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 aprile 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini